

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 53 del Reg. Delib.

N. 541 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE DI GARA PUBBLICA UNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 23/12/2011 prot. 8145, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 58 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 24/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 24/01/2012

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi

Art. 3 D. Lgs. 39/1993

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria

Monchelato Liliana Teresa

Raniero Matteo

Trevisan Mattia

Zerbato Silvano

Repele Nereo

Belluzzo Miro

Cracco Adriano

Nizzaro Enrico

Trevisan Omar Loris

Raniero Giuseppe

Farinon Lorella

Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.
Non essendoci interventi, il sindaco-presidente pone ai voti la delibera.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- i Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomerto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo, tutti soci di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e prestazioni accessorie mediante affidamento a terzi ed in prevalenza mediante affidamento in house alla medesima Società Agno Chiampo Ambiente;

- anche il Comune di Altissimo ha proceduto all'affidamento in house del servizio di cui trattasi alla Società Agno Chiampo Ambiente, affidamento che scade in data 31/12/2015;

- l'affidamento di cui sopra cessa in ogni caso alla data del 31 marzo 2012, in applicazione dell'art. 4 comma 32 del decreto legge 138/2011, così come convertito in Legge 148/2011 e con le modifiche introdotte dalla legge 183 del 12 novembre 2011, che dispone " *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:*

a) *gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;*

b) *le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;*

c) *le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;*

d) *gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015."*

- la cessazione del servizio definitivamente fissata dal legislatore al 31 marzo 2012, pone, improrogabilmente, la necessità di attivare il procedimento per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio in esame;
- A seguito di incontri con i Comuni soci di Agno Chiampo Ambiente è emerso, però, che anche in altri Enti la scadenza del contratto di servizio è fissata al 31.12.2011 e solo per il Comune di Valdagno al 31.10. 2013;
- La quasi contemporaneità delle scadenze del contratto di appalto per un numero significativo di Comuni ha indotto gli Enti a valutare l'opportunità e la convenienza di gestire in modo unitario e coordinato il procedimento di gara. A tal fine è stato predisposto lo schema di convenzione per l'esercizio associato della funzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che si sottopone quest'oggi all'approvazione del Consiglio Comunale;
- E' necessario, però, fornire alcune considerazioni in merito all'attuale disciplina dei servizi pubblici locali, nel cui ambito si colloca anche il servizio in esame;
- a seguito del referendum del 13 giugno 2011 è stata sancita l'abrogazione dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008, come modificato dall'art. 30 comma 26 della Legge 23/07/2009 n. 99 e dall'art. 15 del Decreto legge 25/09/2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20/11/2009 n. 166 n. 133;
- L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 18 luglio 2011 n. 113;
- Da tale data, pertanto, risulta essere eliminata l'intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali;
- A colmare tale vuoto normativo è intervenuto l'art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito in Legge 148/2011 che ha reintrodotto nel nostro ordinamento una disciplina organica dei servizi pubblici locali. La Legge di stabilità 2012 (legge 12/11/2011 n. 183) ha ulteriormente modificato tale art. 4;

Considerato, pertanto, che:

- attualmente, gli Enti locali sono chiamati a verificare, in via preliminare, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, *“liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”*;
- La norma prevede che nei prossimi dodici mesi, ed in ogni caso prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, gli Enti locali attuino tale verifica i cui esiti dovranno costituire il contenuto di una “delibera quadro” che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Tale provvedimento deve essere trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che utilizzerà il suddetto atto “anche” ai fini della Relazione al Parlamento;
- Un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, dovrà definire i criteri per la verifica della preventiva analisi di mercato e per l'adozione della delibera quadro da parte delle singole Amministrazioni;
- nelle more dell'emanazione del suddetto decreto e considerata l'imminente scadenza del 31 marzo 2012, fissata dalla vigente normativa per la gestione in essere, si pone, però, la necessità di avviare, in tempi brevi, il procedimento, definendo, preliminarmente, la sussistenza di un diritto di esclusiva a favore dei Comuni per la gestione del servizio.

- a tal fine si ritiene di poter riconoscere e attribuire valore preminente alla peculiarità del servizio in oggetto, la cui gestione, ai sensi dell'art. 177 comma 2 del decreto legislativo 152 del 2006, costituisce "attività di pubblico interesse";
- il Testo unico ambientale introduce, infatti, il criterio della gestione integrata dei rifiuti, proprio al fine di garantire l'ottimizzazione dell'intero ciclo, evitando ogni forma di frammentazione sulla base di criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali(art. 178 del decreto citato);
- all'interno di ambiti territoriali ottimali, deve essere assicurata tale gestione integrata, nell'ottica del principio dell'autosufficienza regionale;
- lo spirito che anima tale nuovo assetto normativo in materia di rifiuti e che mira a garantire un servizio esercitato obbligatoriamente e con carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio, non è stato modificato dalla soppressione delle Autorità d'Ambito a cui era demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo integrale del servizio (termine di soppressione del 1 gennaio 2011, fissato dall'art. 1 comma 1 quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del decreto legge 2/2010 che ha introdotto il comma 186 bis nell'art. 2 della legge finanziaria 2010 n.191/2009, termine prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del decreto legge 22572010, così come convertito in Legge 26/11/2011 n. 10 e, successivamente, al 31/12/2011 dal DPCM 25/3/2011 in GU 31/3/2011 n. 74), tenuto conto che è stato attribuito alle Regioni il compito di individuare i soggetti che eserciteranno le funzioni del soppresso ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- la sussistenza di una privativa "ex lege", dettata proprio dalla natura stessa del servizio, può desumersi dalla stessa definizione delle "Competenze" riconosciute ai Comuni ai sensi dell' art. 198 del citato T.U. che, tra l'altro, dispone che *"1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in **regime di privativa** nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."*
- ulteriore conferma dell'obbligatorietà di un servizio che non può essere lasciato alla libera iniziativa privata senza determinare un possibile rischio di non rispondenza agli effettivi bisogni della Comunità, può desumersi dal successivo art. 222 del T.U ambientale nella parte in cui, disciplinando gli obblighi riferiti al regime della raccolta differenziata, dispone: *"La pubblica*

amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.”;

Confermato, pertanto, il mantenimento del regime di esclusiva del servizio, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del Decreto legge 138/2011 così come convertito in Legge 148/2011, il conferimento della gestione, considerato il valore complessivo presunto, deve avvenire in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi e dei procedimenti previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale. La convenzione che si sottopone all'approvazione ha, come finalità, proprio *“l'esercizio in forma associata delle funzioni per l'espletamento della procedura di appalto ai fini del conferimento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali prestazioni accessorie, tecniche e amministrative, sino all'aggiudicazione del servizio ad unico soggetto su tutti i territori dei Comuni aderenti, ivi compreso l'eventuale contenzioso che dovesse sorgere, connesso e/o conseguente al procedimento”;*

Considerato, inoltre, che:

- il procedimento che quest'oggi si intende avviare prevede diverse fasi, particolarmente complesse, ad iniziare dalla preliminare revisione degli attuali capitolati, al fine di costruire un disciplinare che, pur salvaguardando le peculiarità di ogni gestione comunale, presenti, nelle linee generali, caratteristiche unitarie, tali da poter costituire unico documento di gara;
- Si impone, pertanto, la necessità, nelle more del procedimento di gara, di affidare la gestione del servizio in oggetto alla Società Agno Chiampo Ambiente srl fino al 31 dicembre 2012 in applicazione dell'art. 4, comma, 13 del D.L.138/2011 così come convertito in Legge 148/2011;

Preso atto che l'attuale gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e prestazioni accessorie scade il 31 marzo 2012 in applicazione dell'art. 4 comma 32 del decreto legge 138/2011, così come convertito in Legge 148/2011 e con le modifiche introdotte dalla legge 183 del 12 novembre 2011;

Confermata la volontà di mantenere un regime di esclusiva del servizio;

Condivisa l'opportunità e la convenienza, in termini efficacia ed efficienza, di una gestione unitaria del procedimento di gara tra tutti i Comuni attualmente soci di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.;

Esaminato l'allegato schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267/2000, per la gestione in modo unitario del procedimento di gara ad evidenza pubblica ai fini del conferimento della gestione del servizio in oggetto;

Visti il decreto legge 138/2011, così come convertito in Legge 148/2011 e con le modifiche introdotte dalla legge 183 del 12 novembre 2011, il decreto legislativo 152/2006 ed il decreto legislativo 267/2000;

Visto il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa in modo palese dal seguente esito:

Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11.

DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

1. di confermare, per i motivi esposti in narrativa, il mantenimento di un regime di esclusiva del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e prestazioni accessorie;
2. di prendere atto che l'attuale gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e prestazioni accessorie tecniche ed amministrative scade il 31 marzo 2012 in applicazione dell'art. 4 comma 32 del decreto legge 138/2011, così come convertito in Legge 148/2011 e con le modifiche introdotte dalla legge 183 del 12 novembre 2011;
3. di esperire, con tutti i Comuni attualmente soci di Agno Chiampo Ambiente s.r.l.(Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomerto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso , Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo), in modo unitario e coordinato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il conferimento della gestione del servizio in oggetto;
4. di approvare lo schema di convenzione, composto da cinque articoli, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa, che stabilisce, in conformità all'art. 30 del decreto legislativo 267/2000, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
5. di affidare la gestione del servizio in oggetto alla Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l., confermando le modalità in essere, fino al 31 dicembre 2012 in applicazione dell'art. 4 comma 13 del D.L.138/2011 così come convertito in Legge 148/2011;
6. di incaricare il Responsabile dell'area tecnica comunale ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla delibera derivante dalla presente proposta, nonché intervenire alla stipula della convenzione.

Con separata votazione palese dal seguente esito:

Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, per poter procedere da gennaio 2012 all'inizio della procedura per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2011

COMUNE DI _____, COMUNE DI _____, COMUNE DI _____

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000

L’anno.....il giorno.....del mese diinpresso la sede comunale di, fra i signori:

.....in rappresentanza del Comune di
.....in rappresentanza del Comune di
.....in rappresentanza del Comune di

PREMESSO

che i Comuni sopra elencati gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e prestazioni accessorie mediante affidamento a terzi ed in prevalenza mediante affidamento in house alla Società Agno Chiampo Ambiente;

che nei Comuni di _____ l’affidamento del servizio è in scadenza al 31.12. 2011

che nel Comune di Valdagno l’affidamento del servizio è in scadenza al 31.10. 2013

che nei Comuni di _____ l’affidamento cessa alla data del 31 marzo 2012 in applicazione dell’art. 4 comma 32 lett. a) del decreto legge 138/2011 così come convertito in Legge 148/2011;

che, pertanto, è necessario avviare il procedimento per l’individuazione del nuovo soggetto a cui conferire la gestione del servizio;

che per ragioni di opportunità e convenienza i Comuni citati intendono esperire in modo unitario e coordinato la gara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e che a tal fine hanno predisposto apposita convenzione;

che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le delibere consiliari di seguito indicate, delibere tutte rese immediatamente eseguibili:

Consiglio Comunale di _____ delibera n. _____ del _____

Tutto quanto sopra premesso, parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- FINALITA’ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come finalità l’esercizio in forma associata delle funzioni per l’espletamento della procedura di appalto ai fini del conferimento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali prestazioni accessorie tecniche ed amministrative, sino all’aggiudicazione del servizio ad unico soggetto su tutti i territori dei Comuni aderenti, ivi compreso l’eventuale contenzioso che dovesse sorgere, connesso e/o conseguente al procedimento.

Il Comune di Arzignano assume la veste di ente capofila della presente convenzione ed opera in luogo e per conto dei Comuni aderenti nel rispetto della legge e della presente convenzione con la formula della delega di funzioni.

Il Dirigente del servizio competente del Comune capofila provvede a tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della gara.

La gara unitaria si svolge presso la sede del Comune capofila.

A seguito dell'individuazione della migliore offerta, delle verifiche di legge e dell'aggiudicazione definitiva, ogni singolo Comune provvede alla stipula del contratto per il conferimento del servizio nel proprio territorio.

Per lo svolgimento del procedimento di gara sono applicate le norme regolamentari del Comune capofila.

Art. 2- DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La convenzione esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione della medesima da parte di tutti i Comuni elencati in premessa e cessa i suoi effetti alla conclusione del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e, comunque, alla conclusione di eventuali contenziosi.

La convenzione decade automaticamente con la liquidazione dell'ultimo saldo delle spese dovute al Comune capofila in base all'art. 4 seguente Qualora il ritardo di uno dei Comuni aderenti nella predisposizione ed approvazione di competenza, degli atti preliminari alla gara, rispetto al cronoprogramma di cui al successivo art. 3, sia tale da compromettere lo svolgimento della procedura nei tempi programmati, il medesimo Comune è escluso dal procedimento unitario di gara, da parte dell'Ente capofila, previa diffida di giorni quindici formalmente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

E' esclusa ogni facoltà di recesso a decorrere dall'avvio del procedimento di gara (adozione della determina a contrarre) da parte del Comune capofila.

Art. 3 – FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI

E' istituito il **Coordinamento dei Sindaci**, composto da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, con funzioni di impulso, indirizzo e controllo di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Il Coordinamento dei Sindaci è convocato periodicamente dal Comune capofila perché sia riferito sull'andamento delle procedure e sui contenuti degli atti propedeutici. E', comunque, convocato ogni qualvolta si renda necessario ed in ogni caso quando lo richieda un Sindaco.

Il Coordinamento dei Sindaci è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni si considerano validamente assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nella sua prima riunione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Coordinamento dei Sindaci dispone gli indirizzi ai quali il Comune capofila dovrà attenersi nello svolgimento delle funzioni attribuitegli con la presente convenzione, compreso il cronoprogramma delle attività necessarie ed una previsione sommaria di spesa.

Sempre nella prima riunione, il Coordinamento nomina il **“Gruppo di Lavoro”**, costituito dal Segretario Generale e dal Dirigente del servizio competente del Comune capofila e dai referenti (Segretari, dirigenti e/o posizioni organizzative) individuati da ciascuno dei Comuni scelti dal Coordinamento dei Sindaci per la partecipazione alle fasi attuative della convenzione in oggetto. Il Gruppo di lavoro esercita funzioni di collaborazione relativamente a tutti gli aspetti giuridico – amministrativi e procedurali.

Tutti i Comuni individuano, altresì, un proprio referente tecnico, responsabile dell'attuazione di tutte le fasi inerenti la predisposizione dei documenti preliminari all'indizione della gara, di competenza di ogni Ente (verifica ed aggiornamento del proprio capitolato del servizio ecc.). Un

gruppo ristretto di tali referenti tecnici, appartenenti ai medesimi Comuni costituenti il “Gruppo di lavoro” di cui al precedente comma, coordinato dal Dirigente del servizio competente del Comune capofila o suo delegato, esercita funzioni di collaborazione per la predisposizione dei documenti tecnici unitari ai fini della procedura ad evidenza pubblica.

Tutti gli atti propedeutici all’espletamento della gara sono presentati dal Comune capofila al Coordinamento dei Sindaci prima della loro formale approvazione.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONTRAENTI

Tutte le spese della gara e quelle per eventuali contenziosi che dovessero sorgere, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base al seguente criterio: n. di residenti in ogni Comune rilevati alla data del 31.12. 2011.

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, in assenza di un fondo generale per la gestione della convenzione stessa, sono determinati a consuntivo; il Comune capofila recupera le spese a carico dei Comuni convenzionati ; nel determinare l’ammontare complessivo delle spese si tiene conto di ogni spesa connessa e/o conseguente al procedimento attivato, compresi oneri connessi ad incarichi esterni conferiti. Il costo del personale impiegato si considera compensato tra i vari Enti, in ragione dell’apporto reciproco fornito per l’attuazione della convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI E GARANZIE RECIPROCHE

In relazione alla specialità e complessità della materia e qualora non si rinvenga all’interno della struttura del Comune capofila né in quelle dei Comuni aderenti, personale idoneo e in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai contenuti tecnici specialistici, il Comune capofila può valersi di Consulenti di alta professionalità, nei limiti ed in conformità alle previsioni di Legge e, comunque, previa valutazione del Coordinamento dei Sindaci.

Ogni Comune aderente alla Convenzione prevede nei propri strumenti programmatici gli stanziamenti di spesa necessari, garantendo il conseguente impegno. A tal fine il Comune capofila comunica a tutti i Comuni aderenti la previsione generale di spesa e di riparto, immediatamente dopo la prima riunione del Coordinamento dei Sindaci. Allo stesso modo provvede a comunicare ogni aggiornamento conseguente ad eventuali nuove decisioni del Coordinamento.

I Comuni aderenti si impegnano altresì ad adottare ogni provvedimento necessario, concordato nell’ambito del Coordinamento dei Sindaci, e dal medesimo approvato.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER LA GESTIONE DI GARA PUBBLICA
UNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 27/12/2011

FIRMA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, li

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 53 DEL 29/12/2011